

CRISI D'IMPRESA

Imposte dirette e concordato preventivo

di **Claudio Ceradini**

La

Fondazione DCEC di Reggio Emilia ha diffuso lo scorso 3 ottobre il documento “**La fiscalità nel concordato preventivo in continuità aziendale**”, che consente di svolgere qualche riflessione e fare il punto su un tema tutt'altro che scontato.

Il documento, oltre ad una rapida incursione nel campo dell'**imposta di registro**, si sofferma sulle **imposte dirette** in concordato, preoccupandosi di esaminare la compatibilità delle norme attuali, per parte nemmeno troppo nuove, con la struttura in **continuità** prevista dall'art. 186bis L.F.

In assenza di **chiarimenti** ufficiali, che non sono ancora giunti, rimangono aperte alcune questioni applicative che nel particolare caso del **concordato in continuità** si aggiungono alla oggettiva carenza nelle norme.

Gli interventi normativi che nel 2012 hanno sostanzialmente **innovato** la disciplina del risanamento nella Legge Fallimentare, hanno invece aggiornato solo **parzialmente** le regole **fiscali**. Nessuna variazione in particolare all'art. **86, co. 5, Tuir**, e modifiche all'art. **88, co. 4, Tuir**, per effetto dell'art. 33, co. 4, DL 83/2012 n. 83, (L. 134/2012), anche se forse non abbastanza strutturate.

Ci sono ancora **numerosi** aspetti relativi alla tassazione del reddito nell'ambito di alcune delle nuove procedure previste dalla Legge Fallimentare, che andrebbero meglio **coordinati** con le regole del Tuir. Lo strumento concordatario presenta già **vistose incertezze**, sarebbe quanto mai opportuno che non se ne aggiungessero di **natura tributaria**. Completamente inesplorato dalla riforma, infine, l'approccio IRAP.

La

Fondazione di Reggio Emilia correttamente ricorda come la fiscalità del concordato attenga tre aspetti, due tradizionali (tassazione di **sopravvenienze da falcidia** e **plusvalenze**) ed uno nuovo (il reddito prodotto in

continuità).

Procediamo con ordine, dagli aspetti più tradizionali.

La cosiddetta

sopravvenienza da falcidia è il risultato più classico della procedura concordataria, e normalmente anche dell'omologa di un

accordo di ristrutturazione del debito (art. 182bis L.F.). La regola è da tempo quella della **irrelevanza fiscale** del naturale effetto esdebitatorio del concordato, ed il già citato D.L. 83/2012 ha riformulato l'art. 88, co 4, Tuir,

ampliando la franchigia alle sopravvenienze da falcidia generatesi nell'

accordo di ristrutturazione che sia stato

omologato e nel

piano attestato di risanamento (art. 67, co. 3, lett. D, L.F.) che sia stato

iscritto al Registro Imprese, e che peraltro raramente le contempla. Il beneficio da un lato è rigorosamente riservato alle sopravvenienze derivanti dall'utilizzo dei citati strumenti concorsuali o meta-concorsuali, rimanendo totalmente

estranee quelle originate da transazioni

extra giudiziali, che rimangono integralmente tassabili, e dall'altro non è incondizionato, ma

misurato per accordi di

ristrutturazione e piani di

risanamento sulla parte di sopravvenienza che

eccede le

perdite utilizzabili, con riferimento sia a quelle

pregresse che a quelle di

periodo. Sul punto la Fondazione non si sofferma, ma in realtà si pongono problemi applicativi, non essendo chiaro se

l'utilizzo delle perdite pregresse a detassazione della sopravvenienza possa essere

integrale o

limitata all'80% secondo le regole di cui all'art. 84 Tuir, come a suo tempo Assonime ebbe modo di sostenere con Circ. 15/2013.

Secondo gli aspetti tradizionali, il trattamento delle

plusvalenze da cessione di beni. Si è già ricordato che l'art.

86, co. 5, Tuir non ha subito modifiche per effetto del D.L. 83/2012.

Ne conseguono alcuni effetti.

Il

primo, l'esenzione è limitata alle procedure di

concordato preventivo, non se ne comprende la ragione, ma è così. Gli altri strumenti di risanamento, dall'accordo di ristrutturazione al piano attestato, non beneficiano della franchigia.

Ulteriore questione che la Fondazione ricorda, risolta sul piano giurisprudenziale e interpretativo, riguarda il **tenore letterale** della norma, che assegnerebbe la franchigia alle sole cessioni perfezionate a **favore dei creditori**.

La Cassazione da molti anni, prima con sentenza 5112/1996 e poi successivamente con ulteriore pronuncia 22168/2006, ha sempre interpretato in senso **ampio** la norma assumendo l'**irrilevanza** del **destinatario** della cessione, ed assegnando la franchigia in ragione della **condizione** del cedente, **assoggettato** alla procedura concordataria. Nello stesso senso anche l'Amministrazione Finanziaria con **risoluzione 29/E/2004**.

Il **terzo aspetto**, relativo al caso della continuità ai sensi dell'art. 186bis L.F., è invece meno tradizionale ed obbliga a qualche riflessione. Bene fa la Fondazione a rilevare come l'attuale formulazione dell'art. 86, co. 5, del Tuir **mal si adatti** alla nuova struttura concordataria, e del resto non ci si poteva attendere nulla di diverso, essendo stata **scritta** in tempi in cui **altro non c'era** se non la versione **liquidatoria** del concordato.

L'esenzione da imposta deve limitarsi oggi alle **plusvalenze da cessione** di beni e magazzino, **non** potendo estendersi anche ai **risultati della gestione**. Appare piuttosto ardito il tentativo di allargare la franchigia anche agli utili di periodo in forza solo dell'**inclusione** della parola "**magazzino**" nel testo di legge. Quella norma è **antecedente** di anni alle nuove forme di concordato, e ogni tentativo di "**stiracchiarla**" è indubbiamente pericoloso.

Condividiamo la conclusione della Fondazione, che riconduce alla esenzione la sola parte di **proventi derivanti dalle cessioni** di beni non funzionali, che ben possono convivere con un piano in continuità. E del resto, va anche detto che uno dei motivi di **attrazione**, uno dei pochi oggi, del piano concordatario in continuità giuridica, e quindi da parte dello stesso debitore, è proprio la **disponibilità** di **perdite pregresse** utilizzabili che una newco non potrebbe ereditare.

Interessante puntualizzazione, infine, sull'

impatto fiscale da prevedersi nei piani concordatari pur
liquidatori. La franchigia offerta per plusvalenze e sopravvenienza da falcidia non esclude la maturazione di
imponibile sui risultati economici generati da proventi per affitti di azienda o semplicemente di macchinari. Se la
contrapposizione di proventi e costi evidenziasse un
imponibile, al netto delle perdite riportabili che normalmente offrono ampia capienza in questi casi, va
stimato il
carico tributario, nel rispetto dell'art.
182 Tuir, e quindi in misura diversa in relazione alla
natura giuridica del debitore ed alla
durata del piano.